

TITOLO III

MISURE PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

Cap. 1

Disciplina degli scarichi

(Titolo III, Capo III, DLgs 152/99)

art. 26 - Disciplina degli scarichi

1. Fermo restando quanto disposto dal DLgs 152/99 (Tit. III, Capo III), la disciplina degli scarichi definita dalla Regione nell'esercizio della sua autonomia, è contenuta nella "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2002 n.258 recante disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento" approvata con delibera della GR n.1053 del 9 giugno 2003.
2. Con la Direttiva del precedente comma sono date in particolare disposizioni riguardanti:
 - la disciplina degli scarichi e il regime autorizzativo delle acque reflue domestiche e assimilate, delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati con popolazione inferiore a 2.000 Abitanti Equivalenti (AE), nonché degli scarichi di sostanze pericolose, secondo quanto disposto rispettivamente dall'art.45, comma 3, e dall'art.34 del DLgs 152/99;
 - la tipologia e la caratterizzazione tecnica dei sistemi individuali di trattamento da applicarsi agli insediamenti, installazioni, edifici/nuclei isolati che scaricano acque reflue domestiche in ricettori diversi dalla rete fognaria, secondo quanto disposto dall'art.27, comma 4, del DLgs 152/99;
 - la tipologia di trattamento da applicare agli scarichi derivanti dalle diverse categorie d'agglomerati e i valori limite d'emissione.

art. 27 - Aree sensibili

1. In fase di prima individuazione le aree sensibili designate dall'art.18, comma 2, del DLgs 152/99, afferenti al territorio regionale, sono costituite da:
 - a) i laghi posti ad un'altitudine sotto i 1000 m s.l.m. e aventi una superficie dello specchio liquido di almeno di 0,3 km², nonché i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa;
 - b) le aree lagunari di Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
 - c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.448;
 - d) le aree costiere della Regione per tutta la loro estensione e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa.
2. Ai sensi dell'art.32 del DLgs 152/99 i bacini idrografici dei corpi idrici superficiali che recapitano nel fiume Po o in Adriatico, come individuati dagli elaborati specifici della Relazione Generale, sono bacini drenanti afferenti alle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro".
3. Ai fini della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane derivanti da agglomerati con popolazione superiore a 10.000 Abitanti Equivalenti (AE) che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, valgono le disposizioni dell'art.32 del DLgs 152/99 e le disposizioni della Direttiva regionale n.1053/2003, come recepito nel programma di misure del precedente art.18, comma 3.

4. La Regione, ai sensi del citato art.18 del DLgs 152/99, provvede ogni quattro anni alla reidentificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili, sulla base dei criteri previsti dall'Allegato 6 del medesimo decreto legislativo.
5. In coerenza con le disposizioni previste dall'art. 5 della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane ed in attuazione della deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po del 3 marzo 2004 n. 7 "Adozione degli obiettivi e delle priorità di intervento ai sensi dell'art. 44 del DLgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni", si persegue l'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75% del carico di azoto totale e fosforo totale nei bacini/sottobacini idrografici richiamati al precedente comma 2 che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili definite al comma 1.
 Ai fini della valutazione del predetto carico si tiene conto del carico totale di azoto e fosforo generato dalle reti fognarie, del carico sversato dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali e della quota di riduzione imputabile ai bacini considerati.
 Sulla base del predetto percorso di valutazione, nelle fasi di attuazione del PTA sono individuati i sistemi fognario depurativi delle acque reflue urbane (impianti di trattamento e relative reti fognarie) per i quali, anche sulla base di approfondimenti da effettuarsi a scala provinciale, si rendono necessarie azioni di adeguamento infrastrutturale che consentano, in ambito regionale, una riduzione dei carichi medesimi fino ai predetti valori percentuali.
 Gli obiettivi sopra richiamati di riduzione del carico di azoto e fosforo concorrono al conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

art. 28 - Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne (art. 39 DLgs 152/99)

1. Le acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili (strade, piazzali, aree esterne di pertinenza d'insediamenti industriali e commerciali, coperture piane utilizzate) trasportano carichi inquinanti che possono comportare rischi idraulici e ambientali rilevanti, in particolare per i corpi idrici superficiali nei quali hanno recapito. Si definiscono acque di prima pioggia le acque meteoriche di dilavamento corrispondenti ai primi 2,5 - 5 mm d'acqua uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante, corrispondente a 25 - 50 m³ per ettaro di superficie contribuente.
2. Per gli agglomerati con oltre 20.000 Abitanti Equivalenti (AE – come definiti dall'art.2 del DLgs 152/99) che scaricano direttamente o in prossimità dei corpi idrici superficiali significativi (di cui al precedente Tit. II, Cap. 1) vanno predisposti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia che, al 2008, consentano una riduzione del carico inquinante ad esse connesso non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante; al 2016 tale riduzione di carico deve essere non inferiore al 50%.

Per gli agglomerati con popolazione tra i 10.000 e i 20.000 Abitanti Equivalenti (AE – come definiti dall'art.2 del DLgs 152/99), che scaricano direttamente o in prossimità dei corpi idrici superficiali significativi, i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia devono consentire, al 2016, una riduzione del carico inquinante non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante.

Per gli agglomerati con le soglie di popolazione sopra indicate, ricadenti nella fascia compresa nei 10 km dalla costa, le percentuali precedenti vanno aumentate del 20%, ai fini della salvaguardia della qualità delle acque marine costiere per la balneazione.

3. Per l'attuazione delle misure del precedente comma 2 le Province provvedono alla definizione della superficie del bacino scolante afferente alla rete fognaria sottesa dagli

scaricatori, alla valutazione delle caratteristiche proprie del bacino che possono influenzare i fattori di carico inquinante delle acque meteoriche di dilavamento, all'individuazione degli scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore, e alla definizione di dispositivi efficaci idonei, in concreto, a garantire la funzionalità degli scaricatori in coerenza con le esigenze di tutela dei corpi idrici ricettori.

I sistemi di gestione delle acque di prima pioggia avranno come riferimento la realizzazione di manufatti (vasche di prima pioggia) adibiti alla raccolta e al contenimento delle acque di prima pioggia, che ad evento meteorico esaurito saranno inviate gradualmente agli impianti di trattamento, ovvero l'adozione di altri accorgimenti finalizzati all'utilizzazione spinta della capacità d'invaso del sistema fognario nel suo complesso, mediante sistemi di controllo a distanza, nonché l'utilizzo d'invasi aggiuntivi idonei allo scopo. Tali interventi possono essere affiancati a modalità gestionali del sistema viario finalizzate a ridurre il carico inquinante connesso agli eventi piovosi, quali ad esempio il lavaggio periodico delle strade in condizioni di tempo asciutto.

4. La Regione incentiva l'attuazione delle misure per la gestione delle acque di prima pioggia attraverso l'attivazione di progetti pilota e il sostegno per la concreta realizzazione delle opere necessarie.
5. Ferme restando le disposizioni relative agli invasi di laminazione per la raccolta di acque meteoriche per la minimizzazione del rischio idraulico emanate dalle Autorità di Bacino (o, in assenza, dalle Province di competenza), le forme di controllo e la disciplina degli scarichi delle acque di prima pioggia in presenza di sistemi di drenaggio unitari e in presenza di sistemi di drenaggio separati, nonché le disposizioni relative alle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di impianti o comprensori produttivi che per le attività svolte creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sono definite dalla "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (art.39 – DLgs 11 maggio 1999, n. 152)" (deliberazione della Giunta Regionale n.286/2005).

La medesima Direttiva prevede che le azioni di contenimento del carico inquinante veicolato dalle acque di prima pioggia siano inserite in un *Piano di indirizzo*, che individua le linee di intervento per la localizzazione e il dimensionamento delle vasche di prima pioggia dei principali agglomerati urbani e i livelli di prestazione che devono essere garantiti nei sistemi di drenaggio delle nuove espansioni residenziali o produttive-commerciali. Il *Piano di indirizzo*, redatto dalla Provincia di concerto con l'Agenzia d'Ambito e con la collaborazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato, e approvato dalla stessa Provincia, costituisce lo strumento per l'attuazione delle misure di cui al precedente comma 2, rientranti nel programma di misure di cui al precedente art.18, definito dal PTA per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui al precedente art.17.

Cap. 2
Misure di tutela
per le zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola
 (art.19, Titolo III, Capo I, DLgs 152/99)

art. 29 - Finalità

1. Le norme del presente capitolo sono finalizzate all'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 19 del DLgs 152/99, in attuazione della direttiva 91/676 CEE, denominata in seguito Direttiva nitrati.

art. 30 - Zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola – Delimitazione

1. In fase di prima attuazione del PTA sono designate come zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola (ZVN):

a) le aree delimitate dalle Province con rappresentazione cartografica a scala adeguata, ai sensi dell'art.11 della LR 50/95, sulla base dell'individuazione delle zone vulnerabili della Carta della vulnerabilità in scala 1: 250.000, parte integrante della Deliberazione CR n.570/97 - Approvazione Piano Territoriale Regionale per il Risanamento e la Tutela delle Acque - Stralcio per il comparto zootecnico.

In ragione della metodologia utilizzata per la redazione della Carta della vulnerabilità sono da ritenersi designate come ZVN, in quanto ricomprese sostanzialmente nella predetta carta, le conoidi delle Province di Modena, Reggio Emilia e Parma richiamate dal DLgs 152/99, Allegato 7, parte III. Sono fatti salvi eventuali approfondimenti effettuati dalle Province sulla base delle caratteristiche specifiche delle unità idrogeologiche che costituiscono le conoidi, desunte dagli studi disponibili a livello regionale e locale.

La rappresentazione cartografica effettuata dalle Province contiene le zone ZVN e le zone di divieto elencate all'art.2 della Deliberazione CR n.570/97, comprensive delle "ulteriori zone di divieto individuate dalle Province, in relazione a specifiche situazioni morfologiche o pedologiche del territorio";

b) l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art.6 della L. 305/89 del bacino Burana Po di Volano della provincia di Ferrara, così come previsto dal DLgs 152/99, Allegato 7, parte III. Per esigenze d'omogeneità territoriale questa ZVN è fatta coincidere con i confini amministrativi provinciali, seppure porzioni molto ridotte del territorio provinciale non siano afferenti al bacino suddetto.

I corpi idrici del bacino Burana Po di Volano si caratterizzano come reticolo artificiale pensile a scolo meccanico che drena un ampio territorio a vocazione prevalentemente agricola ubicato a quota inferiore del livello del mare. L'area è caratterizzata da una significativa alterazione degli equilibri ecologici dei corpi idrici superficiali, con particolare riferimento alla Sacca di Goro, che per le caratteristiche morfologiche e idrodinamiche, nonché per gli usi produttivi in atto (produzione di molluschi), presenta un delicato equilibrio ecologico ed una spiccata vulnerabilità all'inquinamento che si manifesta con l'accentuarsi nel periodo estivo del fenomeno dell'eutrofizzazione.

2. Le Province, ai fini dell'applicazione delle misure del Programma d'azione previsto dall'art.19, comma 6, del DLgs 152/99, di cui al successivo art.31, e ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo spandimento, approvano la rappresentazione cartografica in scala adeguata delle ZVN di cui al precedente comma; tale elaborato costituisce parte integrante dei PTCP ai sensi dell'art.26, comma 2 lett. d) della LR 20/2000 e dell'art. A-1 della medesima legge.

art. 31 - Programma d'azione

1. Entro 6 mesi dalla data d'adozione del PTA da parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale, sentite le Province, emana, ai sensi dell'art.19, comma 6, del DLgs 152/99, la Direttiva d'attivazione del Programma d'azione 2004-2008 per le zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola.

2. Il Programma d'azione 2004-2008 recepisce e aggiorna le "disposizioni regionali" elencate al successivo art.32.

In conformità agli orientamenti della Commissione europea e alle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva nitrati, il Programma d'azione:

- a) stabilisce le norme di gestione-utilizzazione degli effluenti zootecnici e dei concimi azotati in relazione alle principali connotazioni territoriali nelle zone vulnerabili;
 - b) individua gli interventi attuabili in aree in cui vi sono esuberi d'azoto disponibile; le aree sono individuate sulla base di valutazioni inerenti il bilancio tra l'azoto reso disponibile dalla zootecnia e la domanda agricolturale, tenuto conto del contributo delle diverse tipologie d'effluenti d'allevamento prodotti dalle specie animali più significative allevate in ambito regionale (suina, bovina e avicunicola);
 - c) definisce i metodi per il controllo degli effetti delle azioni intraprese; in questo ambito, per valutare l'efficacia delle misure previste, è definito uno specifico programma di controllo per la periodica verifica della concentrazione dei nitrati nelle acque, in aree omogenee significative, attraverso appositi sistemi di monitoraggio;
 - d) individua linee di ricerca e sperimentazione per lo sviluppo di modelli d'analisi e previsione della genesi e del trasporto dei nitrati nelle acque;
 - e) promuove programmi di comunicazione e di formazione degli agricoltori relativi alla applicazione del Codice di Buona Pratica Agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19 aprile 1999.
3. Le norme di gestione-utilizzazione degli effluenti zootecnici e dei concimi azotati inserite nel programma d'azione vanno applicate anche ai terreni ricadenti nelle fasce come delimitate nelle tavole grafiche del PAI dell'Autorità di bacino del Po, per quanto disposto dalle norme tecniche d'attuazione del Piano Stralcio per il controllo dell'Eutrofizzazione (PSE) della medesima Autorità, come emendate dalla deliberazione n.6/2002 del Comitato Istituzionale, fatte proprie dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione CR n.44/2002.

art. 32 - Disposizioni regionali

1. Le disposizioni regionali di seguito elencate sono elemento di riferimento per il Programma d'azione 2004-2008 di cui al precedente art.31 e, fino alla emanazione della Direttiva regionale di attivazione del programma d'azione 2004-2008, costituiscono le norme di prima applicazione delle specifiche misure previste dall'Allegato 7, parte A IV, del DLgs 152/99:
 - a) LR n.50/95 e successive modifiche "Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento";
 - b) Deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 1995 n.3003 "Determinazione di requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici";
 - c) Circolare regionale n.2645 del 19 aprile 1996 per la parte non annullata dalla sentenza del TAR - Sezione di Parma n.243 del 23.3/7.5.1999 - e Deliberazione della Giunta regionale n.1853 del 13 ottobre 1999 "Direttiva per l'applicazione della LR 50/95 e della Deliberazione CR n.570/97 per le specie animali Bovina, Avicola e Cunicola";
 - d) Deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 1997, n.570 "Approvazione Piano Territoriale Regionale per il Risanamento e la Tutela delle acque - Stralcio per il comparto zootecnico";
 - e) Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1998, n.641 "Direttiva inerente i criteri e gli obiettivi quali-quantitativi di riferimento per i nuovi insediamenti zootecnici destinati all'allevamento dei suini, i trasferimenti, le ristrutturazioni, le riconversioni e gli ampliamenti di quelli esistenti";
 - f) Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1998, n.668 "Approvazione direttiva tecnica per la redazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) dei liquami zootecnici e di altri effluenti di allevamento - art.11, LR 50/95";

g) Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2003, n.1053 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del DLgs 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2002 n.258 recante disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento” (art.4.1.3, lett. B).

2. Le disposizioni regionali sopra elencate sono sinteticamente riportate nell’Allegato 1 del presente capitolo.

art. 33 - Revisione della delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. La Regione, ai sensi dell’art.19, comma 4, del DLgs 152/99, ogni 4 anni provvede, sentite le Autorità di bacino, a rivedere o completare la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
2. Nel primo quadriennio successivo alla approvazione del PTA, la Regione procede alla revisione delle zone delimitate in fase di prima attuazione come zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del precedente art.30.
3. La revisione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola è effettuata attraverso:
 - il completamento e il perfezionamento della metodologia in corso di predisposizione da parte della Regione (gruppo di lavoro regionale istituito con determinazione del Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa, n. 6631/2001) in coerenza con quanto disposto dall’Allegato 7, parte AII, del DLgs 152/99. La metodologia farà espresso riferimento anche alle acque superficiali;
 - la valutazione del grado di applicabilità della metodologia con particolare riferimento ai suoi risvolti sul comparto agrozootecnico;
 - la redazione di una nuova carta regionale della vulnerabilità in scala 1:250.000;
 - la predisposizione di una direttiva regionale di indirizzo tecnico-metodologico per la redazione della cartografia a scala operativa da parte delle Province, da realizzarsi successivamente attraverso il raccordo tra i Servizi tecnici regionali e le strutture tecniche delle Province.

Allegato 1 - Contenuti sintetici delle disposizioni regionali relative alla disciplina degli spandimenti agronomici degli effluenti zootecnici elencate nell’art. 32 delle presenti norme

a) Legge regionale 24 aprile 1995 n. 50 concernente la disciplina dello stoccaggio e dello spandimento sul suolo agricolo degli effluenti di allevamento provenienti dagli insediamenti zootecnici

Con tale provvedimento sono disciplinati:

- il sistema autorizzativo degli insediamenti dediti all’attività di allevamento attraverso il rilascio di un provvedimento espresso, della durata di 4 anni, previa verifica della conformità dell’attività di spandimento ai carichi massimi ammissibili di azoto proveniente dagli effluenti di allevamento, in relazione alle caratteristiche ed alla ubicazione dei terreni utilizzati;
- la capacità di deposito (stoccaggio) degli effluenti di allevamento attraverso l’obbligo per gli insediamenti zootecnici che effettuano l’utilizzazione agronomica di dotarsi di contenitori di idonea capacità al fine di garantire l’immagazzinamento degli effluenti stessi nei periodi in cui è vietata l’applicazione al terreno nonché la loro maturazione e stabilizzazione.

b) Deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 1995 n. 3003 concernente i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento

Con il presente atto sono fissate disposizioni vincolanti circa le caratteristiche costruttive ed i requisiti tecnici da soddisfare nella realizzazione dei contenitori per prevenire l'inquinamento delle acque e possibili rischi per la salute.

c) Circolare regionale n. 2645 del 19 aprile 1996 per la parte non annullata dalla sentenza del TAR - Sezione di Parma n. 243 del 23/3-7/5/1999 e Deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 1999 n. 1853 recanti disposizioni sull'applicazione della LR 24 aprile 1995 n. 50

Con tali atti, afferenti rispettivamente alle specie animali suina e bovina, avi-cunicola sono definiti i criteri e gli elementi tecnici per il calcolo della potenzialità degli allevamenti, dei quantitativi di effluenti prodotti e del corrispondente quantitativo di azoto in essi contenuto.

d) Deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1995 n. 2409 e Deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 1997 n. 570 concernenti rispettivamente l'adozione e l'approvazione del Piano Territoriale Regionale per il Risanamento e la Tutela delle Acque - Stralcio per il comparto zootecnico

Il piano, efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (7 giugno 1995), oltre che dalla relazione generale e dalla relazione sulla vulnerabilità dell'acquifero regionale è costituito dai seguenti elaborati parte integrante:

- Carta regionale della vulnerabilità (scala 1:250.000)
Le zone vulnerabili individuate con il predetto strumento, conformemente all'Allegato I della direttiva nitrati, comprendono le aree del territorio regionale nelle quali, per le caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi vi è il rischio di inquinamento delle acque sotterranee, dovuto all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di altri fertilizzanti azotati, tenuto conto dei valori di concentrazione dei nitrati nelle acque sotterranee desunti dalla rete di monitoraggio delle acque sotterranee medesime.
- Norme tecniche di attuazione
Tali norme definiscono la disciplina specifica dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento con riferimento, in particolare, alle seguenti misure:
 1. Periodi di divieto dell'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento.
 2. Capacità di deposito degli effluenti prodotti.
La capacità utile complessiva dei contenitori viene valutata in funzione della potenzialità massima dell'insediamento. La stessa non può essere inferiore al volume di effluenti prodotti per un predefinito numero di giorni, in relazione alle diverse specie animali (suina, bovina, altre specie), a seconda della natura degli effluenti medesimi (liquami o letami).
 3. Limitazioni all'applicazione degli effluenti di allevamento sul suolo agricolo in relazione alle condizioni climatiche, alle precipitazioni, alle condizioni ed al tipo di suolo nonché alla pendenza dei terreni.
 4. Apporto massimo di azoto sui terreni agricoli delle zone vulnerabili proveniente dagli effluenti di allevamento.
Dette norme, in conformità all'Allegato III della direttiva nitrati, garantiscono che per ciascun insediamento zootecnico il quantitativo di effluenti di allevamento applicato ogni anno ai terreni ricadenti in zona vulnerabile non superi il valore di 170 kg di azoto x ettaro. Ciò è reso possibile da procedure amministrative da attivarsi obbligatoriamente da parte del singolo titolare di allevamento nei confronti dell'autorità competente al controllo (Provincia), e da procedimenti tecnici di calcolo, definiti attraverso le direttive specifiche di cui alla precedente lettera c), relative alla produzione degli effluenti per tonnellata di peso vivo di bestiame allevato ed al corrispondente quantitativo di azoto (kg) al campo al netto delle perdite.
 5. Applicazione di fertilizzanti azotati ai terreni secondo criteri di buona pratica agricola.
Le richiamate disposizioni individuano, per le zone vulnerabili, i casi e le condizioni nelle quali ciascun allevamento della specie suina di potenzialità superiore a 160

tonnellate di peso vivo allevato ovvero superiore a 80 tonnellate di peso vivo allevato se ricadente in aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale è tenuto obbligatoriamente a redigere un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), al fine di garantire l'equilibrio fra il fabbisogno colturale e l'apporto di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione. Il PUA viene individuato come lo strumento tecnico che, in relazione alle caratteristiche dei terreni, degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti compresi quelli chimici, consente di determinare quantità, tempi e modalità di distribuzione dei fertilizzanti azotati in rapporto ai fabbisogni delle colture previste.

6. Riduzione degli effetti negativi indotti sull'ambiente dagli allevamenti.

Trattasi di misure di carattere pianificatorio volte a ridurre gli effetti indotti sull'ambiente dagli interventi di ristrutturazione, ampliamento, riconversione e trasferimento degli allevamenti suini nonché dalla realizzazione di nuovi allevamenti, nelle aree caratterizzate da elevata densità dei medesimi. A tal fine le stesse norme identificano la categoria del "comune eccedentario" come un'area a basso grado di accettabilità agronomica e ambientale degli allevamenti suddetti. Nei territori dei comuni dichiarati eccedentari in termini di azoto di provenienza suinicola ricadenti nelle zone vulnerabili è preclusa la realizzazione di nuovi allevamenti suini.

e) Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1999 n. 641 inerente i criteri e gli obiettivi quali-quantitativi per la realizzazione dei nuovi allevamenti suini e la modifica di quelli esistenti

Tale atto dispone che gli interventi siano condizionati all'adozione di Tecnologie a Basso Impatto Ambientale (TABIA) in ordine alla produzione, al trattamento ed allo smaltimento dei liquami prodotti. Si prevede inoltre l'adozione di Sostanziali Miglioramenti Igienico-Sanitari ed Ambientali (SMISA) per ridurre significativamente, rispetto alla situazione preesistente, gli impatti ambientali complessivi, attraverso l'incremento delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di protezione ambientale.

Lo stesso atto individua le diverse TABIA ed il loro peso relativo; i criteri d'applicazione prevedono il raggiungimento di punteggio minimo predefinito, quale pre-condizione per la realizzazione dell'intervento. Tali punteggi risultano diversificati in relazione alla tipologia degli interventi ed alle caratteristiche territoriali delle aree dove sono ubicati gli allevamenti (zone vulnerabili / zone non vulnerabili – comuni eccedentari e comuni non eccedentari).

f) Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1999 n. 668 inerente la redazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) degli effluenti di allevamento

Il provvedimento definisce le modalità di redazione, da parte di tecnici abilitati, dei PUA per quanto attiene:

- i criteri ed i parametri per eseguire il bilancio dell'azoto che deve necessariamente tenere conto di tutti gli apporti: effluenti di allevamento, altri fertilizzanti quali i fanghi di depurazione ed i fertilizzanti chimici, nonché della tipologia e rotazione colturale;
- la capacità/attitudine dei terreni a ricevere gli effluenti d'allevamento in relazione alle caratteristiche pedologiche dei suoli ricavate da specifiche "carte dell'uso del suolo", disponibili a scala di semidettaglio (1: 50.000);
- i volumi d'effluenti applicabili per unità di superficie;
- i parametri d'asportazione dell'azoto rispetto alle colture più rappresentative a scala regionale.

g) Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2003, n.1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2002 n.258 recante disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento"

Il provvedimento, all'art.4.1.3, lett. B, definisce la disciplina dello scarico sul suolo delle acque reflue assimilate a quelle domestiche, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, ai sensi dell'art.28, comma 7, lett. a) b) c) d) del DLgs 152/99.

Con riferimento all'applicazione delle disposizioni richiamate precedentemente valgono le seguenti precisazioni:

- a) nelle zone vulnerabili, in conformità a quanto previsto dalla direttiva nitrati e dall'Allegato 7 - Parte AIV del DLgs 152/99, lo spandimento sul suolo agricolo degli effluenti d'allevamento in quantità non superiore ad un contenuto d'azoto pari a 210 kg per ettaro s'intende riferita ad un periodo transitorio giunto a scadenza alla data del 31 dicembre 2002. Gli allevamenti suinicoli esistenti che sulla base dei rispettivi PUA hanno usufruito di questa condizione, entro la scadenza naturale di validità del predetto piano, sono tenuti ad adeguare i predetti carichi massimi d'azoto applicati ai terreni, attraverso gli effluenti d'allevamento, al valore di 170 kg per ettaro. A tal fine dovranno essere privilegiate azioni ed interventi volti all'utilizzo d'adeguate tecniche di trattamento degli effluenti per ridurre il contenuto d'azoto ovvero a favorire le condizioni per effettuare lo spandimento degli effluenti prodotti nei terreni ubicati in zone non vulnerabili.
- Restano ferme le procedure dettate dalle richiamate disposizioni comunitarie e statali per consentire lo spandimento d'effluenti d'allevamento in quantità diversa da quella indicata in precedenza, da motivare e da giustificare in base a criteri obiettivi relativi alla gestione del suolo e delle colture;
- b) le aree del territorio regionale classificate "eccedentarie" in termini d'azoto di provenienza suinicola, ai sensi della richiamata deliberazione del Consiglio regionale n. 570/97 ("comuni eccedentari" - Allegato I), sono soggette a revisione nell'ambito delle disposizioni regionali da emanarsi ai sensi del precedente punto 1. Il percorso di valutazione oltre a rivedere i parametri di riferimento a suo tempo assunti per la determinazione del bilancio fra l'azoto reso disponibile dalla zootecnia e la domanda agrocolturale di tale fertilizzante, tiene conto altresì dell'evoluzione della consistenza del patrimonio zootecnico regionale e dei sistemi di stabulazione utilizzate nonché della tipologia/natura degli effluenti prodotti dalle diverse specie animali allevate nel territorio regionale;
- c) fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva 96/61/CE e DLgs 372/99) per gli allevamenti di consistenza superiore 2.000 posti suino di peso superiore a 30 kg o 750 posti scrofe ovvero 40.000 posti pollame, le disposizioni regionali da emanarsi ai sensi del precedente punto 1 adeguano, sulla base degli orientamenti sul benessere animale e dell'evoluzione delle tecniche di stabulazione delle diverse specie animali, i criteri ed i requisiti tecnici previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 641/99 per la realizzazione dei nuovi allevamenti e la modifica di quelli esistenti. Detta esigenza si inserisce nell'ambito delle azioni volte a ridurre gli effetti sull'ambiente determinati dagli allevamenti, in particolare in aree caratterizzate da elevata densità dei medesimi.

Cap. 3

Disciplina delle attività di utilizzazione agronomica

(art. 38, Titolo III, Capo IV, DLgs 152/99)

art. 34 - Disciplina delle attività di utilizzazione agronomica

1. L'attività di utilizzazione agronomica mediante spandimento sul suolo agricolo degli effluenti d'allevamento, delle acque di vegetazione derivanti dalla lavorazione delle olive (sulle basi delle disposizioni della L.574/96), nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art.28, comma 7, lett. a) b) c), del DLgs 152/99, e da altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate, nelle zone non rientranti nelle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola di cui all'art.30 del precedente Cap. 2, è disciplinata dalla Regione, ai sensi dell'art.38, comma 2, del DLgs 152/99, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici.

2. Fino alla emanazione della disciplina regionale di cui al comma precedente, le attività d'utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali elencate all'art.32 del precedente Cap. 2.

Cap. 4

Misure di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

(art. 41, Titolo III, Capo IV, DLgs 152/99)

art. 35 - Finalità

1. Al fine di "assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti d'origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo" le norme del presente capitolo, ai sensi dell'art.41 del DLgs 152/99, definiscono il quadro delle misure per pervenire alla individuazione e alla tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici.

art. 36 - Misure

1. La Regione incentiva, anche attraverso finanziamenti specifici del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR), ricerche e progetti pilota, elaborati dalle Autorità di bacino o dalle Province o dai Consorzi di Bonifica, per individuare i requisiti ottimali delle aree di pertinenza dei corpi idrici (profondità della fascia, tipo di vegetazione) in rapporto al duplice ruolo delle aree (fasce tampone per gli inquinanti d'origine diffusa; aree naturali ad elevata biodiversità) e in rapporto alle diverse caratteristiche territoriali (altimetria; tipo d'utilizzo dei terreni adiacenti: urbanizzazioni, colture, vegetazione spontanea; morfologia del corpo idrico), e per definire il complesso dei caratteri delle aree perfluviali e della morfologia dell'alveo che influiscono, per sinergia di fattori biotici e abiotici, sulla capacità autodepurativa del corso d'acqua.
2. Sulla base degli apporti conoscitivi delle ricerche e dei progetti pilota, la Regione emana una direttiva d'indirizzi relativa alle misure, inerenti le aree perfluviali e la morfologia dell'alveo e delle ripe, che determinano l'aumento della capacità autodepurativa dei corsi d'acqua, con particolare riferimento ai corsi d'acqua naturali e artificiali di pianura, e che promuovono la conservazione o l'incremento della biodiversità.
3. Le Province, attraverso i PTCP o varianti al PTCP, in accordo con le Autorità di bacino territorialmente competenti, definiscono, in rapporto alle situazioni specifiche della rete idraulica del territorio provinciale, gli ambiti nei quali è prioritaria l'applicazione delle misure di cui sopra, nonché la tipologia degli interventi previsti.

Cap. 5

Misure di tutela per le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari

(art. 20, Titolo III, Capo I, DLgs 152/99)

art. 37 - Misure di tutela per le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari

1. La Regione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del DLgs 152/99, allo scopo di proteggere le risorse idriche dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari, individua le aree nelle quali l'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati pone in condizioni di rischio le risorse idriche e gli altri comparti ambientali rilevanti.

2. Il Ministero della Sanità, ai sensi dell'art.5, comma 20 del DLgs 194/95, su documentata richiesta della Regione, sentita la Commissione consultiva di cui all'art.20 dello stesso decreto, dispone esclusioni o limitazioni d'impiego, anche temporanee, dei prodotti fitosanitari autorizzati nelle aree individuate come zone vulnerabili da prodotti fitosanitari.

art. 38 - Metodologia d'indagine

1. L'indagine relativa all'eventuale presenza di zone vulnerabili da prodotti fitosanitari (di cui al par. 1.3.3.1 della Relazione Generale) è stata effettuata attraverso la preliminare selezione, tra le sostanze attive da ricercare, di quelle prioritarie in termini di più elevato rischio ambientale, e la successiva verifica della loro presenza nelle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali che ricadono all'interno di porzioni di territorio da tutelare (aree di ricarica e aree naturali protette).
2. La metodologia d'indagine sperimentata è finalizzata alla definizione di criteri per l'esercizio d'attività di controllo sanitario e ambientale sugli effetti derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari.

Cap. 6

Misure di tutela per le zone soggette a fenomeni di siccità

(art. 20, Titolo III, Capo I, DLgs 152/99)

art. 39 - Misure di tutela per le zone soggette a fenomeni di siccità

1. La Regione, con il contributo delle Province e il supporto tecnico d'ARPA, redige ed approva, con provvedimento della Giunta, entro il 31.12.2005, il Programma per la gestione del fenomeno della siccità, contenente indirizzi e azioni per le aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità.
2. Sulla base degli indirizzi e delle azioni individuate dal Programma, le Agenzie d'ambito per i servizi pubblici di cui all'art.3 della LR 25/99 e i Consorzi di bonifica elaborano e trasmettono ai servizi regionali competenti, entro il 31.12.2007, le misure per la gestione della siccità relative ai territori di loro competenza e gli indicatori da utilizzare per far scattare le misure d'emergenza.

Cap. 7

Disciplina per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (art. 21, DLgs 152/99)

art. 40 - Finalità

1. Ai sensi dell'art.21, comma 1, DLgs 152/99, le disposizioni del PTA per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono finalizzate:
 - a) al mantenimento e miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse;
 - b) alla protezione e prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche.

art. 41 - Aree oggetto delle disposizioni normative

1. Per il conseguimento delle finalità dell'art.40, sono oggetto di specifica individuazione e di specifiche disposizioni normative:

- a) le aree destinate alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, suddivise in:
 - zone di tutela assoluta delle captazioni e derivazioni (art.21, comma 4, DLgs 152/99);
 - zone di rispetto delle captazioni e derivazioni (art.21, comma 5, DLgs 152/99);
- b) le zone di protezione (art.21, comma 8, DLgs 152/99), destinate alla protezione del patrimonio idrico.

art. 42 - Zone di tutela assoluta e zone di rispetto

1. Le disposizioni relative alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni sono contenute nella specifica Direttiva regionale che definisce:
 - a) le competenze tecniche e procedurali in materia di zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto;
 - b) i criteri per la delimitazione spaziale delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto;
 - c) le disposizioni da applicare nelle zone di tutela assoluta;
 - d) le disposizioni da applicare nelle zone di rispetto per assicurare la protezione dinamica (dispositivi di monitoraggio) e la protezione statica (complesso dei divieti, vincoli e regolamentazioni finalizzati alla prevenzione del degrado qualitativo e quantitativo delle acque in afflusso verso la captazione);
 - e) le procedure con le quali le delimitazioni e le disposizioni dei precedenti commi vengono recepite negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - f) le disposizioni da osservare, per le captazioni/derivazioni esistenti, nel periodo di tempo che intercorre tra la data di emanazione della direttiva e il recepimento della delimitazione negli strumenti di pianificazione.

art. 43 - Competenze in materia di zone di protezione

1. Le zone di protezione sono le aree da assoggettare a modalità di gestione finalizzate alla tutela delle risorse idriche e sono distinte in:
 - zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura;
 - zone di protezione delle acque superficiali;
 - zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano;
 all'interno di ogni zona sono individuate le seguenti aree (art.21, comma 9, DLgs 152/99):
 - aree di ricarica della falda;
 - emergenze naturali della falda;
 - zone di riserva.
2. La delimitazione delle aree di ricarica delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e la delimitazione delle zone di protezione delle acque superficiali sono effettuate dal PTA e sono riportate rispettivamente nella Tav.1 e nella Fig. 1.18 del par. 1.3.4.3.3. della Relazione Generale.
3. La delimitazione delle aree di ricarica delle zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano è demandata ai PTCP o loro varianti. L'individuazione delle emergenze naturali della falda è anch'essa demandata ai PTCP o loro varianti. La delimitazione delle zone di riserva è demandata ai PTCP o loro varianti su proposta di delimitazione delle ATO territorialmente competenti.
4. Nella delibera di approvazione da parte del Consiglio Provinciale delle delimitazioni di cui al comma 3 sono stabiliti i termini entro i quali i Comuni provvedono ad adeguare la disciplina urbanistica e la disciplina delle attività estrattive, e le disposizioni da rispettare nelle more dell'adeguamento.

art. 44 - Delimitazione spaziale delle zone di protezione

1. Le zone di protezione sono individuate, in riferimento ai tipi di captazione (pozzi nel territorio di pedecollina-pianura, derivazioni da acque superficiali, captazioni da sorgenti in territorio collinare-montano), secondo i seguenti criteri:

a) le **zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura** sono articolate in:

- *aree di ricarica della falda* (alimentazione), riportate nella Tav. 1 del PTA, delimitate sulla base di studi idrogeologici, idrochimici e idrologici, tenuto conto anche del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento così come indicato all'Allegato 7 del DLgs 152/99 (vedi Relazione Generale, par. 1.3.4.3.1), che dovranno essere oggetto dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui al successivo art.48, a loro volta suddivise in:
 - settori di ricarica di tipo A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione;
 - settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;
 - settori di ricarica di tipo C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B;
 - settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione laterale subalvea;
- *emergenze naturali della falda*, costituite dai fontanili, che dovranno essere individuate dai PTCP o loro varianti;
- *zone di riserva*, che dovranno essere individuate dai PTCP o loro varianti, in riferimento alla presenza di risorse non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dalle ATO;

b) le **zone di protezione delle acque superficiali**, riportate nella Fig. 1.18 del par. 1.3.4.3.3. della Relazione Generale, sono distinte in:

- zone di protezione di invasi (bacini artificiali di interesse regionale destinati all'approvvigionamento idropotabile), costituite dal bacino imbrifero che alimenta l'invaso a monte della captazione;
- zone di protezione di captazioni di acque superficiali (corsi d'acqua naturali) la cui presa è posta altimetricamente a una quota superiore a 100 m s.l.m., costituite dall'intero bacino imbrifero a monte della captazione;

all'interno dei bacini imbriferi suddetti, che alimentano gli invasi o i corsi d'acqua a monte della captazione, vanno individuate, dai PTCP o loro varianti, al momento del loro adeguamento al PTA, con il metodo geometrico-morfologico indicato al par. 1.3.4.3.3 della Relazione Generale, porzioni di bacino imbrifero immediatamente a monte della presa per un'estensione di 10 km², da assoggettare a specifiche misure di tutela;

c) le **zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano** dovranno essere individuate dai PTCP o loro varianti, in base a studi idrogeologici, idrochimici e idrologici, prendendo come riferimento iniziale i perimetri delle rocce magazzino di prima approssimazione (Fig. 1.17 "Inquadramento della distribuzione dei principali acquiferi in ambito montano: prima approssimazione" del par. 1.3.4.3.2 della

Relazione Generale). Le rocce magazzino corrispondono a raggruppamenti di unità geologiche sede di significative concentrazioni di sorgenti e costituiscono l'oggetto dei successivi approfondimenti da eseguirsi in ambito provinciale.

Le zone di protezione comprendono:

- le *aree di ricarica*, costituenti la versione dettagliata delle "rocce magazzino" di prima approssimazione e ottenute per confronto tra la distribuzione delle sorgenti appositamente censite e la geologia. Corrispondono alle unità geologiche sedi dei principali acquiferi sfruttati o potenzialmente sfruttabili per l'approvvigionamento idropotabile. All'interno di queste aree vanno individuate:
 - le aree di alimentazione delle sorgenti utilizzate per il consumo umano (settori corrispondenti ai bacini idrogeologici di queste sorgenti);
 - le aree con cavità ipogee (vie preferenziali di rapida infiltrazione diretta);
 - i settori di microbacini imbriferi contigui alle precedenti aree, dai quali possono provenire acque di ruscellamento soggette a successiva infiltrazione;
- le *emergenze naturali della falda* (fenomeni sorgentizi e affini); la localizzazione delle emergenze naturali della falda (vedi Fig. 1.17 del par. 1.3.4.3.2 della Relazione Generale) va integrata attraverso la segnalazione da parte degli enti locali e degli enti parco; vanno individuate e differenziate le sorgenti di particolare pregio naturalistico-ambientale;
- le *zone di riserva*, aree (ricadenti nelle aree di ricarica) da individuarsi negli strumenti di pianificazione provinciale, in riferimento alla presenza di sorgenti non ancora destinate al consumo umano ma potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dalle ATO.

art. 45 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

1. Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee, in riferimento all'utilizzo idropotabile delle medesime e al valore ecologico-ambientale dei fontanili; le disposizioni sono articolate in riferimento alle delimitazioni del precedente art.44, comma 1, lett. a);
2. *aree di ricarica della falda:*
 - a) in tutti i settori delle aree di ricarica della falda vanno rispettate le seguenti disposizioni:
 - a1) le attività agrozootecniche (spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni dei Cap. 2 e 3 del Tit. III delle presenti norme all'interno delle zone alle quali si riferiscono le suddette disposizioni. Conseguentemente ad approfondimenti conoscitivi ad opera delle Province o su richiesta delle ATO, sulla base di studi di dettaglio sui caratteri idrogeologici e sui parametri qualitativi delle acque ai punti di utilizzo, le Province definiscono ulteriori limitazioni comportanti integrazioni alle disposizioni di tutela;
 - a2) va effettuato a cura delle Province entro 12 mesi dall'approvazione del PTA il censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica (Allegato 1 del presente capitolo); con riferimento a tale censimento le Province dispongono misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio;
 - b) nei settori di ricarica di tipo A, B e D, oltre alle disposizioni delle precedenti lett. a1), a2) vanno rispettate le seguenti disposizioni:
 - b1) l'esercizio delle attività estrattive per le quali, alla data di approvazione del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art.12 della LR 17/91, va effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla

cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;

- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del DM 471/99;
- nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda.

Nei settori di ricarica di tipo A e D non sono ammesse discariche di rifiuti, pericolosi e non.

Nei settori di ricarica di tipo B sono consentite discariche limitatamente a rifiuti non pericolosi come da DM 471/99 subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale;

b2) nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, è demandata ai PTCP o loro varianti la definizione delle quote e/o dell'ubicazione delle aree destinabili a successive urbanizzazioni, in base al criterio di tutelare il processo di ricarica della falda dai fenomeni di impermeabilizzazione;

b3) nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del PTCP, gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica disponendo in merito alle attività consentite (con riferimento a quanto di seguito indicato e all'elenco dell'Allegato 1), e alle modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche (perfetta tenuta delle reti delle acque nere, divieto di serbatoi interrati per idrocarburi) e varie.

L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo A va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;
- che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;
- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta all'Autorità idraulica competente di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo;
- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi.

L'insediamento di nuove attività industriali non va consentito nei settori di ricarica di tipo D;

b4) nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA le Amministrazioni comunali devono prevedere misure per la riorganizzazione della rete fognaria (separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e la messa in sicurezza della rete viaria; le stesse misure vanno previste, se necessarie, anche per gli insediamenti e le infrastrutture viarie presenti nelle aree a destinazione rurale.

L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo D va consentito nel rispetto delle condizioni elencate, per le attività industriali in zona A, alla precedente lett. b3);

c) nei settori di ricarica di tipo C, oltre alle disposizioni delle precedenti lett. a1) e a2), vanno rispettate le disposizioni delle lett. a), b), c) del comma 3 del successivo art.46;

3. *emergenze naturali della falda*: in adiacenza alle emergenze naturali della falda (fontanili) è vietato il prelievo di acqua in un raggio di 500 m dalla testa del fontanile;

4. *zone di riserva*: nelle zone di riserva, in quanto potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dalle ATO, vanno applicate le misure di tutela delle zone di rispetto allargate dei pozzi per la captazione di acque sotterranee, previste dalla Direttiva regionale, fino alla realizzazione della captazione per la quale dovranno essere delimitate le specifiche zone di rispetto.

art. 46 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque superficiali

1. Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque superficiali sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche oggetto di derivazioni a fini idropotabili; le disposizioni sono articolate in riferimento alle delimitazioni del precedente art.44, comma 1, lett. b);
2. per le zone di protezione dei corpi idrici di superficie (invasi e corsi d'acqua naturali in collina), coincidendo le zone di protezione con i rispettivi bacini imbriferi, le misure di tutela sono riconducibili alla disciplina finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione di cui al Tit. II delle presenti norme;
3. per le porzioni di bacino imbrifero immediatamente a monte della presa per una estensione di 10 km² di cui al precedente art.44, comma 1, lett. b), vanno inoltre applicate le seguenti disposizioni, integrative di quelle del precedente comma 2, finalizzate a ridurre scarichi diretti e dilavamenti con recapito al corpo idrico e a evitare la compromissione quantitativa delle risorse:
 - a) nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA è demandata ai PTCP o loro varianti la definizione delle quote e/o dell'ubicazione delle aree destinabili a successive urbanizzazioni;
 - b) nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del PTCP, gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica indicando le attività consentite (divieto di attività comportanti scarichi pericolosi), le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche (reti fognarie separate, idonei impianti di depurazione, recapito dell'impianto di depurazione in altro corpo idrico o a valle della derivazione; nel caso di prelievi idropotabili da bacino, l'effluente dovrà essere scaricato nell'emissario) e delle infrastrutture viarie (divieto di recapito delle acque di dilavamento delle strade nel corpo idrico a monte della captazione);
 - c) nelle aree già urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA, le Province devono effettuare, entro 12 mesi dall'approvazione del PTA, il censimento degli scarichi diretti nel corpo idrico e disporre nei casi necessari misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio. Nelle dette aree le Amministrazioni comunali devono prevedere misure per la ristrutturazione degli impianti fognari e degli scarichi secondo i criteri previsti alla precedente lett. b).

art. 47 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano

1. Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in territorio collinare-montano, in riferimento all'utilizzo idropotabile; le disposizioni sono articolate in riferimento alle delimitazioni del precedente art.44, comma 1, lett. c);

2. nelle *aree di ricarica* vanno applicate le disposizioni di cui alla lett. a) del precedente art.45, comma 2;
3. nei settori delle aree di ricarica corrispondenti alle *aree di alimentazione delle sorgenti* utilizzate per il consumo umano, oltre alle disposizioni di cui alla lett. a), vanno applicate le disposizioni di cui alle lettere b1), b2), b3) del precedente art.45, comma 2; va prevista la realizzazione di strutture fognarie nei nuclei abitati che ne siano privi e ne va individuato un idoneo recapito; non possono essere consentite discariche di rifiuti, pericolosi e non;
4. nelle *aree con cavità ipogee*, in sicura e diretta connessione con i circuiti di sorgenti captate per il consumo umano, vanno applicate le misure di tutela delle zone di rispetto delle captazioni da sorgenti previste dalla Direttiva regionale;
5. nei settori di *microbacini imbriferi contigui alle aree di ricarica* vanno previste misure per evitare la compromissione qualitativa delle risorse per effetto di scarichi diretti e dilavamenti che, per ruscellamento o sversamento nei corpi idrici, possano infiltrarsi nelle aree di ricarica;
6. in adiacenza alle *emergenze naturali della falda* individuate come sorgenti di particolare pregio naturalistico - ambientale è vietato il prelievo di acqua in una fascia di raggio di 500 m dalla sorgente;
7. nei settori delle aree di ricarica aventi le caratteristiche di *zone di riserva*, in quanto potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dalle ATO, vanno applicate le misure di tutela delle zone di rispetto delle captazioni da sorgenti previste dalla Direttiva regionale fino alla realizzazione della captazione, per la quale dovranno essere delimitate le specifiche zone di rispetto.
8. In assenza dell'individuazione delle delimitazioni del precedente art.44, comma 1, lett. c, le misure di tutela, da applicarsi alle rocce magazzino di prima approssimazione (Fig. 1.17 del par. 1.3.4.3.2 della Relazione Generale), sono riconducibili alla disciplina finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione di cui al Tit. II delle presenti norme.

art. 48 - Adeguamento dei piani generali e dei piani settoriali.

Adempimenti per il perfezionamento del PTA

1. L'adeguamento dei piani generali e dei piani settoriali alle disposizioni del PTA riguarda le aree di ricarica delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e le zone di protezione delle acque superficiali, individuate rispettivamente nella Tav.1 e nella Fig. 1.18 del par. 1.3.4.3.3. della Relazione Generale ("Bacini imbriferi relativi ai punti di presa delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile"), ed è effettuato nei termini temporali e con le modalità indicate all'art.10 delle presenti norme.
2. Gli adempimenti delegati alle Province per il perfezionamento del PTA consistono nella delimitazione delle aree di ricarica delle zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano, e nella delimitazione delle emergenze naturali della falda e delle zone di riserva, da effettuarsi secondo le disposizioni dei commi 3 e 4 del precedente art.43.

L'individuazione delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni, da effettuarsi secondo le disposizioni della Direttiva, costituisce anch'essa un ulteriore adempimento per il perfezionamento del PTA.

art. 49 - Modifiche e integrazioni del PTA relative alle aree dell'art. 21 del DLgs 152/99

1. La disciplina per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano può essere modificata e integrata dalla Regione o dalle Province. Tra i criteri da considerare per l'eventuale revisione delle aree di salvaguardia di cui all'art.21 del DLgs 152/99, previa verifica da effettuare ogni 6 anni o in tempo minore se le condizioni lo richiedono, si indica "l'insorgere di fattori nuovi o cause che determinano variazioni rispetto alle condizioni che hanno consentito la delimitazione in atto, con particolare riferimento a variazioni quali-quantitative delle risorse idriche estratte, derivate, o a cambiamenti nell'assetto piezometrico determinati dall'insorgere di cause naturali o antropiche, o in presenza di più recenti acquisizioni tecniche e scientifiche" (cfr. Conferenza permanente Stato Regioni: accordo 12.12.2002 - GU n.2 del 3.1.2003).
2. Le modifiche a opera della Regione sono effettuate con provvedimento della Giunta regionale (vedi Tit. I, art.8, comma 2, lett. b), delle presenti norme).
3. I PTCP o loro varianti nel definire "le condizioni di sostenibilità degli insediamenti rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica e idrogeologica del territorio, all'approvvigionamento idrico ed alla capacità di smaltimento dei reflui" (art. A-1, LR 20/2000) integrano in scala adeguata la definizione delle zone alle quali applicare la disciplina del PTA e sviluppano, sulla base di metodologie condivise con la Regione con apposita determinazione del dirigente responsabile, approfondimenti conoscitivi che rispondono alle finalità del precedente comma 1 e concorrono all'integrazione e implementazione del quadro conoscitivo del territorio (art.17, LR 20/2000). Le conseguenti modifiche o integrazioni alle disposizioni del PTA relative alle zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono approvate con la procedura dell'art.27 della LR 20/2000. L'approvazione da parte del Consiglio provinciale costituisce modifica al PTA (vedi Tit. I, art.8, comma 2, lett. c), delle presenti norme).
4. Modifiche sostanziali al quadro conoscitivo e programmatico sono approvate previo parere vincolante delle Autorità di bacino.

Allegato 1 - Elenco dei centri di pericolo e delle attività che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche (PUA di cui alla DGR n.668/98 e disciplinari di produzione integrata);
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) aperture di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica, salvo la verifica di impossibilità di trovare una fonte alternativa;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- k) pozzi perdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
- m) siti contaminati di cui al DM 471/99;
- n) immissione in fossi o canalizzazioni non impermeabilizzate di fanghi, acque reflue (con esclusione degli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di cui all'art.27, comma. 4, del DLgs 152/99), anche se depurati e acque di prima pioggia; scarichi sul suolo compresi quelli di cui all'art.29, comma 7, lett. c), d), e), del DLgs.152/99;
- o) bacini di accumulo e contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento; impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
- p) spandimento di effluenti di allevamento, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione (PUA);
- q) attività comportanti l'impiego, lo stoccaggio e la produzione di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive indicate dalle disposizioni vigenti in materia "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi";
- r) pozzi assorbenti di cui all'Allegato 5 della deliberazione del Comitato per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977;
- s) pozzi dismessi;
- t) realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie;
- u) fognature e opere di collettamento ai corpi recettori di acque di scarico;
- v) stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi;
- w) tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua;
- x) infrastrutture viarie, ad esclusione delle strade locali (come da definizione del comma 2 art.2 del DLgs 285/92 e succ. mod." Nuovo codice della strada") e delle aree adibite a parcheggio dotate di manufatti che convogliano le acque meteoriche.

.....